

Bruxelles, 1.12.2017
COM(2017) 722 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ALLEGATO

TERZO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO,
COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E GLI STATI UNITI DEL MESSICO,
DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "Unione",

da una parte, e

GLI STATI UNITI MESSICANI, di seguito "Messico",

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "Parti",

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, di seguito "accordo", è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000;

CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell'accordo è stato firmato a Città del Messico il 2 aprile 2004 e a Bruxelles il 29 aprile 2004;

CONSIDERANDO che il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo è stato firmato a Città del Messico il 29 novembre 2006;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di seguito "trattato di adesione", è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia accluso al trattato di adesione, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo dell'accordo medesimo;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 55 dell'accordo, ai fini dell'accordo per "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Messico;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 56 dell'accordo, l'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio del Messico;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 59 dell'accordo, l'accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede;

CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell'accordo tiene conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di

Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione;

CONSIDERANDO che l'accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovacca e slovena alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell'accordo;

CONSIDERANDO che il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo tiene conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione;

CONSIDERANDO che l'accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche bulgara e rumena alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell'accordo;

CONSIDERANDO che l'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo ne consente l'applicazione provvisoria da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri prima che essi abbiano completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia diventa Parte dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra.

ARTICOLO 2

1. Dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette ai suoi Stati membri e agli Stati Uniti messicani la versione in lingua croata dell'accordo.

2. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure interne.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, le Parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne dell'Unione e dei suoi Stati membri relative all'entrata in vigore del presente protocollo, esse applicano le disposizioni del presente protocollo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Unione e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie e in cui gli Stati Uniti messicani procedono alla notifica del completamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.
4. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a ..., addì ...

PER L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI

PER GLI STATI UNITI MESSICANI